



Scheda informativa

Rispetto dei requisiti del regolamento UE relativo ai prodotti a deforestazione zero (EUDR): materie prime prodotte in Svizzera

Il regolamento EUDR contiene prescrizioni per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE di materie prime e prodotti interessati. Legno, bovini e soia prodotti in Svizzera sono materie prime interessate ai sensi dell'EUDR. Secondo la valutazione della Svizzera, le materie prime svizzere fondamentalmente non destano problemi per quanto riguarda la deforestazione.

Per i contenuti e l'esecuzione dell'EUDR sono responsabili la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE. Per l'adempimento dei requisiti dell'EUDR nell'UE sono responsabili le imprese interessate. L'Amministrazione federale svizzera non può fornire informazioni vincolanti in merito all'esecuzione dell'EUDR. La presente scheda informativa può essere utilizzata per le materie prime svizzere come indicazione dell'adempimento di requisiti specifici dell'EUDR. Presenta la situazione dal punto di vista dell'Amministrazione federale svizzera.

Situazione iniziale

Il [regolamento UE relativo ai prodotti a deforestazione zero \(EUDR\)](#)¹ è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Per le grandi imprese si applicherà nell'UE dal 30 dicembre 2025, mentre per le piccole imprese dal 30 giugno 2026. Sono interessate le materie prime caffè, cacao, soia, olio di palma, bovini, gomma e legno nonché i prodotti che ne derivano, come cioccolato, capsule di caffè, mobili, carta o pneumatici (art. 1 e allegato I EUDR). Per l'immissione in commercio di legno e prodotti derivati in Svizzera si applica l'[ordinanza sul commercio di legno \(OCOL\)](#)². Sebbene l'EUDR non sia stato ripreso in Svizzera, ha comunque ripercussioni sulle imprese svizzere. Le materie prime o i prodotti interessati provenienti dalla Svizzera devono adempiere i requisiti dell'EUDR per la loro immissione e messa a disposizione sul mercato dell'UE (per maggiori informazioni consultare la scheda informativa sugli elementi centrali dell'EUDR).

Rispetto della «deforestazione zero» (art. 2(13) e 3(a) EUDR)

Secondo la valutazione della Svizzera, il legno dei boschi svizzeri e i prodotti provenienti dalle superfici agricole in Svizzera (bovini, soia) fondamentalmente non destano problemi per quanto riguarda la deforestazione e il degrado forestale in Svizzera.

L'esecuzione capillare della legislazione forestale garantisce in Svizzera una gestione sostenibile e la conservazione delle foreste, nonché esclude il degrado forestale. L'utilizzo sostenibile dei boschi è disciplinato dalla **legge sulle foreste**³ ([LFO](#)) e dalla relativa **ordinanza sulle foreste**⁴ ([OFO](#)). Secondo l'articolo 3 LFO, l'area forestale in

¹ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206.

² Ordinanza del 12 maggio 2021 sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati (ordinanza sul commercio di legno, OCOL; RS 814.021).

³ Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFO; RS 921.0)

⁴ Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFO; RS 921.01)



Svizzera non va diminuita, per cui la deforestazione, che in Svizzera corrisponde a un dissodamento, è in larga misura vietata (art. 5 LFo). Possono essere concesse deroghe solo in casi eccezionali rigorosamente definiti e seguendo procedure ben definite per motivi preponderanti di interesse pubblico. In Svizzera è escluso anche il degrado forestale causato dagli esseri umani, poiché secondo l'articolo 20 LFo la foresta deve essere gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni. L'articolo 22 LFo vieta inoltre i tagli rasi. I **servizi forestali cantonali** hanno il compito di **controllare e garantire** la conservazione della foresta e l'utilizzo sostenibile del legname. Secondo l'articolo 21 LFo, per il taglio d'alberi nella foresta è necessaria l'auto-rizzazione del servizio forestale competente, concessa solo a chi possiede i diritti relativi alla proprietà. La **Confederazione**, tramite l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), **esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge** (art. 49 LFo). Delitti e contravvenzioni alla legge forestale sono puniti (art. 42 e 43 LFo).

Rispetto della «legislazione pertinente del Paese di produzione» (art. 2(40) e 3(b) EUDR)

L'EUDR stabilisce quali **disposizioni legali pertinenti del Paese di produzione** devono essere rispettate come condizione per l'immissione sul mercato. Si tratta in particolare di norme riguardanti la **lotta alla corruzione, i diritti umani, i diritti d'uso del suolo, la protezione dell'ambiente e le foreste**. Di norma, queste disposizioni legali sono rispettate in Svizzera nella produzione di legno, bovini e soia. La Svizzera è uno Stato di diritto che si preoccupa di rispettare le leggi.

Secondo l'indice di percezione della corruzione dell'ONG Transparency International, la Svizzera fa parte dei Paesi più virtuosi riguardo al problema della **corruzione**. Nel 2023, si è classificata al sesto posto su 180 Paesi esaminati, con un punteggio di 82/100 (cfr. [Lotta contro la corruzione](#)).

In Svizzera sono rispettati i **diritti umani** protetti dal diritto pubblico. Non sono note violazioni dei diritti umani nella produzione di legname, bovini e soia in Svizzera. Il diritto svizzero non prevede una definizione né diritti speciali concernenti popolazioni indigene svizzere. Il termine non è applicabile alla Svizzera.

Dal 1° gennaio 2022 in Svizzera è vietato **mettere in commercio legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale**. L'**ordinanza sul commercio del legno (OCoL)** impone a tutti gli attori del mercato di esercitare la dovuta diligenza e di ridurre al minimo il rischio di una provenienza illegale del legno. L'UFAM controlla il rispetto delle disposizioni dell'OCoL.

Ulteriori informazioni

- [Sito ufficiale della Commissione europea sull'EUDR](#)
- [Testo del regolamento \(UE\) EUDR](#)
- [Documento di orientamento per il regolamento \(UE\) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero dell'UE](#)
- Risposte della Commissione europea alle domande frequenti sull'EUDR: [FAQ](#) (in inglese, tedesco e francese)
- [Sistema di informazione dell'UE sull'EUDR](#)
- Geocoordinate dei fondi svizzeri: tutti i fondi registrati in Svizzera possono essere consultati sul sito www.cadastre.ch attraverso i sistemi accessibili al pubblico della Confederazione e delle amministrazioni cantonali

Richieste di informazioni: wald@bafu.admin.ch
Berna, 14 luglio 2025